



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Messa alla prova: prestazione di impegno e non di risultato

Si deve rilevare che il giudice ai fini della verifica del percorso di messa alla prova pur non potendo prescindere dall'accertamento del corretto adempimento delle specifiche prescrizioni contenute nel progetto, deve tener conto del c.d. "comportamento abituale" del minore da intendere quale condotta di vita del beneficiario della messa alla prova. A tal proposito non potranno non essere presi in considerazione fatti di specifica rilevanza quali l'inserimento lavorativo del giovane e il conseguente apporto economico dello stesso ai bisogni dei familiari nonché l'assistenza prestata a favore di un familiare che versi in precarie condizioni di salute (il Giudice osserva che nel caso di specie pur se con l'ultima relazione in atti l'USSM ha rappresentato il compimento da parte del beneficiario solo di alcune delle attività previste nel progetto, deve essere osservato che dal punto di vista oggettivo il destinatario del beneficio, oltre al compimento delle suddette attività, ha svolto diverse occupazioni lavorative al fine di sostenere la famiglia e ha prestato assistenza alla propria madre, gravemente malata. Poiché la messa alla prova deve essere considerata come una prestazione di impegno,

volontà e collaborazione del beneficiario e non esclusivamente di risultato, dovendosi tener conto delle capacità del minore nonché delle sue risorse familiari e ambientali, nel caso concreto deve rilevarsi l'esito positivo del percorso seguito dal ragazzo, a seguito di un giudizio complessivo, avuto riguardo all'impegno effettivamente manifestato dal giovane e al percorso di responsabilizzazione dello stesso, come riferito dall'USSM, pur in assenza di una completa realizzazione di tutte le attività previste dal progetto).

Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, sentenza del 23.9.2020

...omissis...

In Funzione di Giudice dell'Udienza Preliminare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composta dai sottoscritti giudici:

Dr.ssa Alessandra Gatto	Presidente
Dr.ssa Daniela Fisicaro	Giudice on.
Dr. Francesco Prisco	Giudice on.

a seguito dell'udienza del 23 settembre 2020,
con l'intervento del P.M. rappresentato dalla dott.ssa C. Santocono
e con l'assistenza del Cancelliere Maria Lunetta;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(OMISSIS)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M.M. chiede dichiararsi l'estinzione del reato per esito positivo della prova.
La Difesa si unisce alla richiesta del P.M.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

Con ordinanza emessa in data (OMISSIS) veniva disposta la sospensione del presente procedimento n. (OMISSIS) R.G. G.U.P. e l'imputato veniva messo alla prova ex art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 per la durata di sei mesi, con la prescrizione di osservare le indicazioni contenute nel progetto elaborato dall'USSM di (OMISSIS) il (OMISSIS).

L'USSM di (OMISSIS), con relazione del (OMISSIS), rappresentava l'andamento altalenante del percorso seguito dal giovane a causa della grave condizione dello stato di salute della madre dello stesso nonché dell'evoluzione della situazione lavorativa del medesimo. (OMISSIS)

All'odierna udienza il Tribunale, sentito il Dott. (OMISSIS) dell'USMM di (OMISSIS), dava la parola alle parti che concludevano come in epigrafe riportato.

In diritto

L'art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988 disciplina l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova attribuendo al giudice il potere, una volta sentite le parti, di disporre con ordinanza la sospensione del processo nell'ipotesi in cui decida di dover valutare la personalità del minore all'esito del compimento di quanto previsto dal progetto di messa alla prova.

In questo caso ha luogo una sospensione del procedimento non superiore a tre anni qualora si proceda per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della

reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.

Il giudice, con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione, affida il minore ai Servizi Minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i Servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Il terzo comma della norma da ultimo indicata attribuisce ai Servizi l'obbligo di informare periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

Al presidente del collegio è attribuito il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.

I Servizi sono tenuti a presentare una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 D.P.R. n. 448 del 1988.

Il contenuto del progetto di intervento deve prevedere le modalità di coinvolgimento del giovane, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, gli impegni specifici che il beneficiario assume, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale nonché le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

Si deve porre in luce che al fine di valutare l'esito della messa alla prova il giudice è tenuto a prendere in considerazione la componente soggettiva della evoluzione della personalità del minore e il dato oggettivo del comportamento del minore.

In ordine al primo degli aspetti appena citati occorre aver riguardo all'avvenuto cambiamento individuale nel senso della responsabilizzazione del minore. In relazione al secondo profilo il giudice è tenuto a considerare la condotta tenuta dal destinatario del beneficio nonché la sua adesione al programma elaborato.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, per quanto concerne il dato soggettivo, dalla relazione conclusiva dell'USSM del (OMISSIS), emerge una progressiva maturazione del ragazzo e responsabilizzazione dello stesso, sotto il profilo sia personale che sociale.

Con riferimento al dato oggettivo si deve porre in evidenza che dalla relazione da ultimo citata risulta che il ragazzo ha aderito parzialmente al progetto di messa alla prova elaborato a suo favore, svolgendo solo alcune delle attività previste, stante la situazione familiare e lavorativa del giovane che ha richiesto, diverse volte, la rimodulazione del progetto.

In particolare l'USSM, con la relazione sopra citata, ha fatto presente le gravi condizioni di salute della madre del ragazzo, alla quale quest'ultimo ha prestatato assistenza, venuta a mancare recentemente. Inoltre, con la predetta relazione, è stato riferito che il giovane ha svolto diverse attività lavorative al fine di contribuire ai bisogni familiari, anche alla luce della precaria situazione economica del nucleo di appartenenza.

Si deve rilevare che il giudice ai fini della verifica del percorso di messa alla prova pur non potendo prescindere dall'accertamento del corretto adempimento delle specifiche prescrizioni contenute nel progetto, deve tener conto del c.d. "comportamento abituale" del minore da intendere quale condotta di vita del beneficiario della messa alla prova. A tal proposito non potranno non essere presi in considerazione fatti di specifica rilevanza quali l'inserimento lavorativo del giovane e il conseguente apporto economico dello stesso ai bisogni dei familiari nonché l'assistenza prestata a favore di un familiare che versi in precarie condizioni di salute.

Nel caso di specie pur se con l'ultima relazione in atti l'USSM ha rappresentato il compimento da parte del beneficiario solo di alcune delle attività previste nel progetto,

deve essere osservato che dal punto di vista oggettivo il destinatario del beneficio, oltre al compimento delle suddette attività, ha svolto diverse occupazioni lavorative al fine di sostenere la famiglia e ha prestato assistenza alla propria madre, gravemente malata.

Poiché la messa alla prova deve essere considerata come una prestazione di impegno, volontà e collaborazione del beneficiario e non esclusivamente di risultato, dovendosi tener conto delle capacità del minore nonché delle sue risorse familiari e ambientali, nel caso concreto deve rilevarsi l'esito positivo del percorso seguito dal ragazzo, a seguito di un giudizio complessivo, avuto riguardo all'impegno effettivamente manifestato dal giovane e al percorso di responsabilizzazione dello stesso, come riferito dall'USSM, pur in assenza di una completa realizzazione di tutte le attività previste dal progetto.

Il reato contestato al ragazzo deve essere quindi dichiarato estinto, alla luce dell'esito positivo del periodo di messa alla prova.

PQM

Visto l'art. 29 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448; dichiara non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), in ordine al reato ascrittogli, essendosi lo stesso estinto per esito positivo della prova.

Caltanissetta, 23 settembre 2020

Il presidente Alessandra Gatto

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

